



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai magistrati:

Dott. xxxxxx	Presidente
Dott. xxxxx	Consigliere
Dott. xxxxxxxxx	Giudice Aus. rel.

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. xxxx/2016 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza resa nel procedimento n. xxxx/2016 R.G. dal Tribunale di Caltanissetta in data 4.08.2016

PROPOSTO DA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici, via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato;

Appellante

CONTRO

xxxxxx xxxxxx, nata a Caltanissetta il xx.xx.xx, ed ivi residente nel Viale xxxxx xxxx n. xxx/D, (c.f. xxx xxx xxxxx xxxxx), n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore xxxx xxxxx (nata a xxxxx il xx.xx.xx) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Graziano Michele Baglio, Walter Miceli e Fabio Gangi presso lo studio dei quali, in Caltanissetta Viale Sicilia n. 126 è elettivamente domiciliata;

Appellata

Conclusioni dell'appellante

“Preliminarmente, ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., sussistendo il grave pericolo dell'insolvenza dell'appellato alla restituzione della somma oggetto del risarcimento del danno non patrimoniale, ove la sentenza venga

eseguita con pagamento di quanto dovuto, voglia la Corte d'Appello adita sospendere l'efficacia esecutiva o comunque disporre adeguata cauzione. Nel merito piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno patrimoniale. Riformare altresì il capo della sentenza relativo alle spese. Con vittoria delle competenze ed onorari del grado, salve le spese prenotate a debito, o subordinatamente, con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.”

Conclusioni dell'appellata

“Confermare integralmente i capi dell'ordinanza oggetto di appello e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 9 mila, oltre interessi legali a far data dalla pronuncia di primo grado al soddisfo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore. Condannare il Ministero appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari riconosciuti nel giudizio di primo grado, nonché delle spese di lite del presente grado giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato xxxxx xxxxx, agendo n.q. di tutore della figlia minore xxxxx xxxxxx (nata a xxxx il xx.xx.xxxx) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ambito Provinciale di Caltanissetta e di Enna nonché l'Istituto superiore xxxxxx – xxxxxx di Caltanissetta al fine di veder accertata e dichiarata la condotta discriminatoria dell'Amministrazione scolastica nei confronti della figlia xxxxx xxxxx nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in dipendenza di tale condotta e quantificati, in via equitativa, in €. 1.000,00 per ogni mese dell'anno scolastico.

Assumeva che la figlia minore, che aveva frequentato nell'anno scolastico 2016/2017 la prima classe del Liceo Economico e Sociale dell'Istituto

Manzoni /Juvara, era affetta da gravi patologie come riscontrate dall'ASL di appartenenza per la gravità delle quali aveva diritto all'insegnante di sostegno per l'intera cattedra di 18 ore settimanali.

Si era invece verificato che l'Istituto aveva riconosciuto "il sostegno" limitatamente a 9 ore settimanali con grave nocumento della minore anche sotto il profilo del suo inserimento sociale.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute le quali, con eccezione del Ministero, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda anche in considerazione del fatto che il diritto della ricorrente doveva necessariamente contemperarsi con i principi di economia e finanza pubblica, in virtù dei quali, il numero di ore di sostegno riconosciute alla minore era da ritenersi congruo.

Con l'ordinanza oggi gravata, resa ex art. 15 del D.Leg.vo 150/2011, il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda attorea dichiarando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale di Enna, dell' Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna e dell' Istituto di Istruzione superiore xxxxx /xxxxx.

Ha accertato la natura discriminatoria posta in essere nei confronti della minore ordinando alla convenuta Amministrazione la immediata cessazione di tale condotta con conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico; ha condannato l'Amministrazione al pagamento della somma di €. 9.000,00 a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali subiti; ha posto a carico dell'Amministrazione convenuta le spese del giudizio come da dispositivo. Il Tribunale ritenuta preliminarmente la propria giurisdizione in materia - trattandosi di *"mancata attuazione del diritto riconosciuto al bambino disabile con il Piano Educativo Individuale (c.d. PEI)"* la cui emanazione determina la consumazione della discrezionalità tecnica in capo all'Amministrazione (Cass. Civ. 25011/2014 e Ad. Plenaria Cons. di Stato 7/2016) nonché il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti diversi dal Ministero in quanto articolazioni periferiche dello stesso prive di autonoma soggettività giuridica, - ha rilevato come la ricorrente avesse dimostrato la gravità della patologia sofferta dalla figlia minore nonché

della previsione del riconoscimento della figura dell'insegnante di sostegno nel Piano Educativo relativo all'anno scolastico in corso ma che tuttavia l'insegnante di sostegno le era stato assicurato per sole 9 ore settimanali a fronte delle 18 previste dalla legge per la copertura dell'intera cattedra. Da ciò, evidenziando come l'eccezionale carenza di organico, non potesse essere causa giustificativa dell'inadempimento, atteso che la presenza dell'insegnante di sostegno è espressamente prevista dall'art. 3 della Legge 104/1992, ha ritenuto sussistente la condotta discriminatoria lamentata dalla ricorrente.

Quanto al chiesto risarcimento del danno non patrimoniale il Tribunale, valutato che la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti della minore, potesse essere riconosciuta come lesiva del suo diritto soggettivo all'istruzione e ricorrendo a criteri di liquidazione necessariamente equitativi, l'ha determinato in €. 1.000,00 per ogni mese di durata dell'anno scolastico, liquidandolo nella somma complessiva di €. 9.000,00.

Avverso tale sentenza il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica. in persona del Ministro p.t., ha proposto gravame per i motivi in detto atto meglio specificati.

La Corte, all'udienza del 24 febbraio 2022, tenuta con la modalità cd. cartolare di cui all'articolo 221 della Legge 77/2020 recante *“modifica all'art. 83 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20”*, come modificato dall'art.1, comma 3, lettere a) e b) del D.L. 125/2020, ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero appellante censura la sentenza gravata per violazione di legge e mancata applicazione dell'art. 1227 c.c.

Deduce, in merito, che la condanna decisa dal Giudice di prime cure è stata emessa in violazione dell'art. 1227 c.c. atteso che detta norma – nel suo secondo comma – stabilisce che *“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”*

Nel caso in specie controparte, continua l'appellante, ha invocato la tutela per ogni mese dell'anno scolastico in cui è avvenuta la discriminazione, dimenticando però che avrebbe potuto e dovuto immediatamente attivarsi, come poi fatto, senza attendere la fine del percorso di studio.

Di conseguenza, poiché il pregiudizio si è protratto per tutto l'anno scolastico anche per colpa del creditore, il danno non patrimoniale deve essere escluso.

Con il secondo motivo, l'appellante Ministero censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 55/2014 con riferimento alle spese di lite, erroneamente poste a suo carico delle quali chiede una diversa modulazione.

I motivi di censura sono infondati.

Quanto al primo motivo di gravame – ovvero quello con il quale l'appellante si duole dell'erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale liquidato dal primo Giudice – deve preliminarmente osservarsi che mai, da nessuno dei convenuti, è stata posta in dubbio la sussistenza della grave disabilità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) della minore né la circostanza che il P.E.I. avesse previsto, per l'anno scolastico in corso la necessità di assicurare alla alunna un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico e per tutto l'orario di servizio pari a 18 ore, né, che l'Istituto, provvide solamente per 9 ore settimanali.

Ciò detto osserva la Corte che, ove sussista l'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L. 104/92 e allo stesso sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita, il danno da mancato insegnante di sostegno deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: dinamico-relazionale (cioè la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e aiuto a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e da sofferenza identificabile con i patemi d'animo che il disabile prova nel ritrovarsi nell'aula privo di insegnante di sostegno. *(sul punto vedasi TAR Campania-Napoli, sezione IV, sentenza 24 luglio - 2 dicembre 2019, n. 5668. Nel merito del pronunciamento il Tribunale Amministrativo Campano ha annullato i*

provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un'alunna disabile, come pure il P.E.I. relativo all'A.S. 2018/19 nella parte ove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico.)

La tutela risarcitoria invocata dalla ricorrente trova il suo fondamento nel c.d. “*danno conseguenza*” ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnate di sostegno e non può, pertanto, essere valutato come sussistente “*in re ipsa*”.

Per la sua quantificazione in concreto il danno non patrimoniale subito dalla minore deve essere equitativamente valutato per ciò che concerne il danno dinamico relazionale, ed incrementato (ossia personalizzato) per il danno morale soggettivo, secondo una “*scala di sofferenza*” individuata proprio dai Giudici Amministrativi che ha valorizzato alcuni parametri di valutazione quali:

1. il fattore “tempo della privazione”, da calcolarsi in termini di mesi o dell'intero anno scolastico;
 2. l'eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la “*recidiva*” quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti;
 3. la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della l. 104/92);
 4. il grado di scuola frequentato (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno);
 5. il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno).
- (TAR Sent. Cit.).

E' necessario, tuttavia che “*la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito*” (Cass. Civ. Sez. III[^] 13.02.2020 n. 3691/2020) restando, poi, inteso che “*al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo*”, occorre che il Giudice

indichi, anche solo *“sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum”* (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), senza però che egli sia *“tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata”* (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822-01).

Nel caso di specie, il Tribunale (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha adeguatamente valutato la richiesta risarcitoria limitandola, sotto il profilo temporale, a solo 9 mesi ritenendo equo l’importo di €. 1.000,00 *“per ogni mese in cui non è stato assegnato l’insegnante di sostegno”* alla luce delle accertate patologie di cui la minore soffriva e valutando, nel suo complesso, la condotta discriminatoria posta in essere dall’Amministrazione.

Con riferimento poi, agli altri specifici motivi di impugnazione così come esposti dal MIUR, sostanzialmente riconducibili alla tardiva presentazione del ricorso deve osservarsi che la presenza dell’insegnante di sostegno, in soggetti con disabilità grave, deve ritenersi fondamentale per l’attuazione dei principi costituzionalmente garantiti riferibili alla istruzione del cittadino, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione che assicura il trattamento differenziato per situazioni particolari.

Non può non rilevarsi, pertanto, come la minore quantità di ore di sostegno assicurate alla alunna (danno-evento) rispetto alla valutazione dei suoi bisogni fa presumere - e non è dimostrato il contrario - la compromissione sia dell’apprendimento che dell’inclusione con evidenti riflessi sul piano della sofferenza morale (danni- conseguenza) per effetto dell’avvenuta privazione del disabile nella piena partecipazione delle attività della classe di normodotati ove era stata inserita; danno che, a prescindere dal momento di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era già stato *“subito”* dalla alunna nel corso dell’anno scolastico.

Non possono, pertanto, accettarsi i rilievi mossi dal MIUR alla impugnata sentenza che deve integralmente confermarsi.

Parimenti infondato è il secondo motivo di censura che investe il capo della sentenza relativo alla spese del giudizio, poste, dal primo Giudice, a carico del MIUR.

Atteso quanto sopra esposto non può non rilevarsi come il Tribunale abbia fatto buon uso del principio di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo le stesse a carico del Ministero soccombente.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante Ministero.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 4.08.2016 nell'ambito del procedimento civile n. 1977/2016 R.G. appellata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica in persona del Ministro p.t.; Condanna l'appellante Ministero a rifondere, alla appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 1.889,00 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

Caltanissetta, 6 giugno 2022

Il Giudice xxxxxx rel.

Dott. xxxxxx

IL PRESIDENTE

Dott. xxxxxx xxxxxxxxxxxx